



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Obbligo di autorizzazione e di formazione per le borse di settore, i mercatini e altre manifestazioni in cui si commercia con gli animali

Le borse di settore sono eventi in cui vengono offerti in vendita o scambiati animali, in particolare rettili, volatili ornamentali e pesci ornamentali. Gli animali vengono venduti o scambiati sia da privati, per esempio allevatori, sia da commercianti.

Nei mercatini di animali di piccola taglia e nelle esposizioni organizzate dalle organizzazioni di allevamento e da altri attori il commercio riguarda soprattutto conigli, roditori, volatili ornamentali e da reddito o cuccioli di cani e gatti provenienti da fattorie.

Le manifestazioni in cui gli animali vengono messi in vendita o scambiati rientrano nelle disposizioni legali sul commercio professionale di animali (cfr. art. 13 cpv. 1 della legge sulla protezione degli animali (LPAn)) e quindi necessitano sempre di un'autorizzazione. Le relative domande devono essere presentate al servizio veterinario cantonale competente, vedi sotto.

Le informazioni tecniche contengono le disposizioni per la protezione degli animali rilevanti per tali manifestazioni.

Per i requisiti specifici per esposizioni e borse di settore di singole specie animali si rimanda alle relative informazioni tecniche dell'USAV che illustrano i requisiti dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) relativi agli obblighi degli organizzatori e dei partecipanti di trattare gli animali con cura e di vietare le esposizioni di animali con aggravati da allevamento non ammessi. Esse forniscono anche informazioni sui requisiti minimi per i parchi da esposizione. Le informazioni tecniche possono essere scaricate dal [sito Internet dell'USAV](#).

Presupposti e procedura per l'autorizzazione

L'autorizzazione può essere rilasciata solo se i locali, i parchi e gli impianti sono adeguati alle specie e al numero degli animali nonché allo scopo e se la persona responsabile dell'accudimento degli animali soddisfa i requisiti di formazione (cfr. art. 105 cpv. 1 lett. a–b OPAn). L'autorizzazione può prevedere deroghe per quanto concerne i requisiti riguardanti la detenzione o il personale (cfr. art. 106 cpv. 4 OPAn). A ciò si aggiungono le relative condizioni di polizia sanitaria, anche nell'ambito dell'importazione di animali a scopo espositivo o di vendita. Il veterinario cantonale adotta le misure necessarie nei singoli casi (cfr. art. 30 cpv. 2 dell'ordinanza sulle epizootie (OFE)).

Le **richieste di autorizzazione** devono essere presentate dall'organizzatore tramite l'apposito modulo al servizio cantonale preposto alla protezione degli animali (cfr. art. 104 cpv. 1 + 3 OPAn). Gli indirizzi dei servizi veterinari cantonali sono pubblicati sul [sito Internet dell'USAV](#).

Concessione dell'autorizzazione e possibili condizioni

L'autorizzazione è rilasciata alla persona responsabile della manifestazione e per la durata prevista per la stessa (cfr. art. 106 cpv. 1 + 2 OPAn). Mutamenti importanti concernenti il numero o la specie degli animali, il tipo di impiego, i locali, i parchi e gli impianti o i requisiti riguardanti il personale addetto alla cura degli animali devono essere notificati preventivamente all'autorità cantonale. Quest'ultima decide sulla necessità di una nuova autorizzazione (cfr. art. 107 OPAn).

L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri, per esempio per quanto riguarda le specie, il numero degli animali, i requisiti per i parchi, le manipolazioni sugli animali, l'ulteriore impiego degli animali dopo la scadenza dell'autorizzazione e le responsabilità del personale (cfr. art. 106 cpv. 3 OPAn).

Requisiti di formazione della persona responsabile dell'accudimento degli animali

Attestato di competenza

La persona responsabile dell'accudimento degli animali durante la manifestazione deve essere in possesso di un attestato di competenza per il trattamento con riguardo della specie in questione. L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso riconosciuto dall'USAV o un periodo di pratica durante almeno 3 manifestazioni (cfr. art. 198 cpv. 2 OPAn; art. 40 dell'ordinanza sulla formazione in protezione degli animali (OFPAn)).

Il corso permette di acquisire conoscenze approfondite concernenti la cattura e la detenzione di animali, il trasporto rispettoso, l'accudimento adeguato alle esigenze delle specie animali e l'allestimento di parchi nonché la tenuta di registri di controllo dell'effettivo degli animali (cfr. art. 103 lett. d OPAn; art. 39 + 41 OFPAn).

Sono esonerate dall'attestato di competenza le persone che dispongono di una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione (cfr. art. 193 cpv. 3 OPAn).

Altre formazioni

In casi specifici il servizio veterinario cantonale può riconoscere una formazione diversa da quella richiesta se la persona in questione dimostra di possedere conoscenze e capacità equivalenti in materia di esigenze e trattamento rispettoso degli animali in questione (cfr. art. 199 cpv. 3 OPAn). Si tratta in particolare di corsi di formazione di livello superiore, come ad esempio una formazione specialistica non legata a una professione riconosciuta dall'USAV o formazione specialistica professionale o universitaria, per esempio da guardiano di animali o zoologo (cfr. art. 193 cpv. 2 OPAn).

Requisiti specifici per i partecipanti a manifestazioni che prevedono il commercio di animali

Divieto di offrire ed esporre animali

Gli animali sottoposti a interventi vietati in Svizzera non possono essere esposti, venduti o scambiati. Lo stesso vale per gli animali allevati in violazione delle norme vigenti.

Ciò si applica in particolare a:

- cani con coda e/o orecchie recise. Il divieto vale anche per i cani di proprietari stranieri che hanno importato il loro cane per un breve soggiorno oppure a titolo di trasloco di masserizie (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. e + cpv. 2 OPAn);
- forme di allevamento vietate o esemplari di qualunque specie animale con caratteristiche di aggravio dovute all'allevamento (cfr. art. 30a cpv. 4 lettera b OPAn e informazioni tecniche dell'USAV su manifestazioni con singole specie animali).

È inoltre **proibito** allestire o gestire **parchi in cui gli animali possono essere accarezzati** con conigli, piccoli roditori e pulcini (cfr. art. 24 lett. f OPAn).

Offerta di cani

L'acquisto di un cane di provenienza sconosciuta è associato a numerosi rischi. Chi offre pubblicamente cani deve indicare quindi il suo nome completo, l'indirizzo e il Paese di provenienza e di allevamento del cane (art. 76a OPAn).

Trattamento rispettoso degli animali

Le manifestazioni causano sempre una certa sofferenza agli animali. Perciò è necessario prestare particolare attenzione a un trattamento rispettoso. Dal punto di vista della protezione degli animali devono essere presi in considerazione i seguenti punti:

- gli animali devono essere trasportati con le debite cure (art. 15 LPAn). I contenitori di trasporto devono avere sufficienti aperture di ventilazione ed essere sufficientemente spaziosi affinché gli animali trasportati possano assumere la postura normale. Inoltre, devono essere costruiti in modo che gli animali non possano fuggire e che il pericolo di ferimento sia esiguo (art. 167 cpv. 1 OPAn).
- Gli animali possono essere offerti solo nell'area designata della manifestazione, vale a dire che **non possono essere venduti nei parcheggi**.
- Gli animali non dovrebbero essere portati fuori dai parchi, perché c'è il rischio che possano fuggire. Devono essere evitate le manipolazioni inutili.
- La determinazione del sesso dell'animale con mezzi ausiliari non può essere effettuata durante la manifestazione.

Si raccomanda agli organizzatori di borse di settore, mercatini e altre manifestazioni che coinvolgono il commercio di animali di riassumere le informazioni rilevanti, ad esempio sullo svolgimento della manifestazione o sul trattamento degli animali, in un **regolamento** e di portarlo all'attenzione di tutti i soggetti coinvolti.

Obblighi dei partecipanti nei confronti dei clienti

Gli animali per la cui detenzione è necessaria un'autorizzazione possono essere ceduti ad altre persone solo se queste dispongono di un'autorizzazione equivalente (cfr. art. 109 OPAn).

Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza l'esplicito consenso dei detentori dell'autorità parentale (cfr art. 110 OPAn).

Chiunque vende a titolo professionale animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare informazioni per iscritto sulle esigenze dell'animale, sull'accudimento e sulla detenzione adeguata per la specie animale (cfr. art. 111 OPAn).

Basi legislative: Legge sulla protezione degli animali (LPAn, RS 455), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn, RS 455.1), ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (OFPA); ordinanza sulle epizootie (OFE, RS 916.401)

Art. 13 LPAn Obbligo di autorizzazione e di notifica

¹ Il commercio professionale di animali e l'utilizzazione di animali vivi per la pubblicità necessitano di un'autorizzazione.

² Il Consiglio federale può assoggettare le manifestazioni interregionali con animali all'obbligo di annuncio o di autorizzazione.

Art. 15 LPAn Principi (general)

¹ I trasporti di animali devono svolgersi con le debite cure e senza inutili ritardi. [...]

Art. 3 OPAn Principi (Detenzione e trattamento degli animali)

² I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi, urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati.

Art. 22 OPAn Pratiche vietate sui cani

¹ Sui cani è inoltre vietato:

- e. offrire, vendere, regalare o esporre cani con orecchie o coda recise se l'intervento è stato eseguito violando le disposizioni svizzere sulla protezione degli animali.

² I cani con le orecchie o la coda recise possono essere introdotti temporaneamente in Svizzera se sono al seguito di detentori stranieri che si spostano per vacanze o brevi soggiorni oppure se sono importati a titolo di trasloco di masserizie. Questi cani non possono essere offerti, venduti, regalati o presentati in esposizioni.

Art. 24 OPAn Altre pratiche vietate

- f. Realizzare e gestire parchi accessibili al pubblico con conigli, piccoli roditori e pulcini a manifestazioni.

Art. 30a OPAn Obblighi delle persone coinvolte

⁴ I partecipanti devono in particolare provvedere affinché:

- a. partecipino alla manifestazione soltanto animali sani e il loro benessere sia garantito;
- b. non partecipino alla manifestazione animali allevati in base a obiettivi di allevamento non ammessi (art. 25 cpv. 2); e
- c. gli animali giovani ancora in lattazione vengano esposti soltanto con la madre.

Art. 76a OPAn Offerta di cani

¹ Chiunque offre pubblicamente cani deve fornire per iscritto le informazioni seguenti:

- a. il nome, il cognome e l'indirizzo dell'offerente;
- b. il Paese di provenienza del cane;
- c. il Paese di allevamento.

² I gestori delle piattaforme Internet e gli editori dei quotidiani provvedono alla completezza dei dati.

Art. 103 OPAn Requisiti per il personale che accudisce animali nel settore commerciale e pubblicitario

- d. Per le manifestazioni commerciali e per la pubblicità, la persona responsabile dell'accudimento deve essere titolare di un attestato di competenza;

Art. 104 OPAn Obbligo di autorizzazione

¹ Le richieste di autorizzazione per il commercio o la pubblicità con animali devono essere presentate all'autorità cantonale sul modello di formulario dell'USAV.

³ Per le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commercia con gli animali è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 13 LPAn. Essa deve essere richiesta dall'organizzatore.

⁴ L'autorità cantonale decide se è necessario presentare ulteriore documentazione.

Art. 105 OPAn Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione secondo l'articolo 13 LPAn può essere rilasciata solo se:

- a. i locali, i parchi e gli impianti sono adeguati alle specie e al numero degli animali nonché allo scopo;
- b. sono soddisfatti i requisiti concernenti il personale addetto alla cura degli animali;
- c. la persona responsabile del commercio ha il domicilio o la sede sociale in Svizzera;
- d. nel caso della pubblicità, è garantito che non provoca dolori o lesioni agli animali e non è lesiva in altro modo della loro dignità e che le condizioni di trasporto sono rispettate.

² Le persone responsabili dell'accudimento degli animali devono aver conseguito una formazione di cui all'articolo 103.

Art. 106 OPAn Autorizzazione

¹ L'autorizzazione è rilasciata alla persona responsabile del commercio o della pubblicità.

² Essa è rilasciata per la durata prevista dell'attività, tuttavia al massimo per dieci anni.

³ L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri per quanto riguarda:

- a. le specie, il numero degli animali e il volume del commercio;
- b. la detenzione, l'alimentazione, la cura, la sorveglianza, la protezione e l'uccisione degli animali, il modo di trattarli nonché le manipolazioni su di essi;
- c. l'ulteriore impiego degli animali dopo la scadenza dell'autorizzazione;
- d. i requisiti del personale addetto alla cura degli animali e le sue responsabilità;
- e. il registro di controllo dell'effettivo degli animali.

⁴ L'autorizzazione può prevedere deroghe per quanto concerne:

- a. i requisiti riguardanti la detenzione;
- b. i requisiti per il personale addetto alla cura degli animali.

⁵ Per le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commerciano animali, la persona responsabile deve tenere un elenco nel quale figurino l'indirizzo, le specie animali e il numero di animali di ogni espositore. L'elenco deve essere esibito, su richiesta, all'autorità.

Art. 107 OPAn Notifica di mutamenti importanti

Mutamenti importanti concernenti il numero o la specie degli animali, il tipo di impiego, i locali, i parchi e gli impianti o i requisiti riguardanti il personale addetto alla cura degli animali devono essere notificati preventivamente all'autorità cantonale. Quest'ultima decide sulla necessità di una nuova autorizzazione.

Art. 109 OPAn Autorizzazione di detenzione per il cessionario

Gli animali per la cui detenzione è necessaria un'autorizzazione possono essere ceduti ad altre persone solo se queste sono titolari di un'autorizzazione corrispondente.

Art. 110 OPAn Limite d'età per il cessionario

Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza l'esplicito consenso dei detentori dell'autorità parentale.

Art. 111 OPAn Obbligo d'informazione

Chiunque vende a titolo professionale animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare per scritto informazioni sulle esigenze dell'animale, sull'accudimento e sulla detenzione adeguata per la specie animale, nonché sulle basi giuridiche corrispondenti. Non è necessario dare informazioni agli acquirenti titolari di un'autorizzazione di cui all'articolo 13 LPAn oppure secondo l'articolo 89 o 90 della presente ordinanza.

Art. 167 OPAn Contenitori di trasporto

¹ I contenitori di trasporto devono essere:

- a. costruiti con materiale innocuo per la salute e concepiti in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo;

- b. sufficientemente robusti da [...] non poter essere distrutti dagli animali;
- c. essere costruiti in modo che gli animali non possano fuggire;
- d. sufficientemente spaziosi affinché gli animali trasportati possano assumere la postura normale;
- e. provvisti di sufficienti aperture d'aerazione sistemate in modo che, anche se i contenitori sono collocati fittamente l'uno accanto all'altro, sia assicurato un sufficiente afflusso di aria fresca; nei contenitori chiusi contenenti animali eterotermi deve essere disposta una riserva d'aria o d'ossigeno; se necessario, occorre prevedere un isolamento termico;
- f. costruiti in modo che gli animali possano essere osservati e, se necessario, accuditi; i contenitori per trasporti di lunga durata devono essere muniti di attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata che possano essere utilizzate senza che gli animali riescano a fuggire.

² I contenitori di trasporto in cui si trovano gli animali devono stare in posizione eretta. Non possono essere urtati, lanciati o rovesciati.

Art. 193 OPAn Attestato di formazione

² La formazione specialistica professionale o universitaria esonera dal conseguimento di una formazione specialistica non legata a una professione; quest'ultima esonera dal conseguimento dell'attestato di competenza.

³ All'attestato di competenza di cui al capoverso 1 lettera c è equiparata la conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.

Art. 198 OPAn Formazione con attestato di competenza

² Essa può essere conseguita con un corso o un periodo di pratica.

Art. 199 OPAn Riconoscimento da parte dell'USAV e dell'autorità cantonale

³ In casi specifici l'autorità cantonale può riconoscere una formazione diversa da quella richiesta se la persona in questione dimostra di possedere conoscenze e capacità equivalenti o di aver esercitato una professione con requisiti analoghi. Se necessario, può obbligare queste persone ad assolvere una formazione complementare.

Art. 39 OFPan Obiettivo di apprendimento (Attestato di competenza)

L'obiettivo della formazione secondo l'articolo 103 lettera d OPAn è di insegnare alla persona responsabile dell'accudimento come si tratta con riguardo un animale in occasione di manifestazioni commerciali o nell'ambito della pubblicità.

Art. 40 OFPan Forma e durata della formazione

La formazione si svolge sotto forma di un corso della durata di almeno 3 ore o di un periodo di pratica durante almeno 3 manifestazioni in un'azienda secondo l'articolo 206 OPAn, sotto la direzione di una persona che dispone del rispettivo attestato di competenza.

Art. 41 OFPan Contenuto della formazione

La formazione permette di acquisire nozioni fondamentali delle basi legali e conoscenze approfondite concernenti la cattura e la detenzione di animali, il trasporto rispettoso, l'accudimento adeguato alle esigenze delle specie animali e l'allestimento di parchi nonché la tenuta di registri di controllo dell'effettivo degli animali.

Art. 30 OFE Mercati di bestiame nonché esposizioni con altri animali

² Per i mercati e le esposizioni di altri animali quali cani, gatti, conigli e pollame, il veterinario cantonale prende di caso in caso i provvedimenti necessari per prevenire le epizootie. Qualora sussista un grave pericolo di epizootia, proibisce che avvengano manifestazioni di questo tipo.